

CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

LIBRO II
TITOLO III
Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
CAPO I
Dei delitti contro l'attività giudiziaria

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 368.

CALUNNIA

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e` punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e` aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu` grave.

La reclusione e` da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e` da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).

(1) - La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.